



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 1/2022

C.C. 27 gennaio 2022
Presidente: Margherita CASSANO
Relatore: Luca PISTORELLI
Estensore: Luca PISTORELLI
Ricorrente: Piercarlo BOCCARDO
N.R.G.: 15820/2021

P.G.: Giovanni DI LEO (CONF.)

Questione controversa:

Se, nell'applicare la pena su richiesta delle parti, il giudice possa subordinare d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165, primo comma, cod. pen. e, in particolare, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, pur in mancanza di esplicito consenso dell'imputato.

Se il computo della durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività debba essere effettuato con riferimento solo al criterio dettato dall'art. 165, primo comma 7 cod. pen., di non superamento della durata della pena sospesa, ovvero anche con riferimento al criterio di cui al combinato disposto degli artt. 18 *bis* disp. coord. cod. pen. e 54, comma 2, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, della durata massima di sei mesi.

Soluzione adottata:

I° quesito: negativa.

Nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sulla applicazione di una pena detentiva, con efficacia subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena stessa, deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi *ex lege* alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la richiesta deve essere

integralmente rigettata. (Fattispecie relativa a richiesta di patteggiamento di pena subordinata alla sospensione condizionale, da parte di persona che ne aveva già usufruito - in quanto tale, sottoposta, ex art. 165, secondo comma cod. pen., agli obblighi previsti dal primo comma - ed alla quale il giudice ha applicato la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività).

II° quesito:

La durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace a due limiti massimi cumulativi: quello di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18 *bis* disp. coord. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e, se inferiore, quello stabilito dall'art. 165, primo comma, cod. pen. (non superamento della durata della pena sospesa).

Riferimenti normativi:

cod. pen., art. 165; disp. coord. cod. pen., art. 18 *bis*; cod. proc. pen., art. 444; d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54.

Il Presidente

Margherita Cassano

